



**FOCUS
ON**

LA RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

**LE NUOVE
FRONTIERE
DELLA
LEGGE**

www.lexant.it

LA RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

1. La responsabilità estesa del produttore

EPR è l'acronimo di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), un sistema che definisce responsabilità, compiti e ruoli del produttore nella gestione dei rifiuti, pensato come strategia per favorire l'economia circolare e ridurre la produzione di rifiuti e l'impatto ambientale.

Il pacchetto "economia circolare" lanciato dalla Commissione Europea il 30 Maggio 2018, in vigore dal 4 Luglio 2018 e recepito dagli Stati membri, con tempistiche diverse, entro il 5 Luglio 2020, ha emendato l'impianto normativo preesistente in tema di gestione dei rifiuti, integrandolo con alcuni *key factors* in materia di *circular economy* come il concetto di responsabilità estesa del produttore, la gerarchia dei rifiuti e l'*ecodesign*.

La responsabilità estesa del produttore è disciplinata dall'articolo 8 della Direttiva quadro 2008/98/CE sui rifiuti, così come emendato dalla *waste framework directive* e si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto), al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti.

Nel caso operi il regime di responsabilità estesa, il Legislatore europeo non solo ha disposto l'applicazione dei requisiti minimi generali indicati nell'articolo 8 *bis* introdotto dalla *waste framework directive*, ma ha anche statuito che alcuni (o tutti) di tali requisiti vengano applicati dai produttori di prodotti che si impegnano in termini finanziari o che si assumono (di loro iniziativa) responsabilità finanziarie e organizzative per la gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto è un rifiuto.

Si potrebbe anche affermare che la responsabilità estesa del produttore sintetizzi appieno il concetto di circolarità, in quanto coinvolge tutti gli *stakeholders* del sistema di gestione dei rifiuti attraverso una distribuzione orizzontale della responsabilità quasi a voler dimostrare che per il conseguimento pieno di un'economia circolare tutti sono chiamati a fare la propria parte assumendosene la piena responsabilità.

Il Legislatore europeo attribuisce al produttore del prodotto la responsabilità finanziaria e organizzativa durante l'intera gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, comprese le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento, precisando che la responsabilità finanziaria non deve superare i costi necessari per la prestazione di tali servizi, che sono ripartiti in modo trasparente tra i vari *stakeholders* (produttori di prodotti, sistemi collettivi che operano per loro conto e autorità pubbliche) e, di conseguenza, i produttori del prodotto, ovvero i sistemi collettivi, determinano il contributo ambientale da corrispondere per assicurare la copertura dei costi di gestione del rifiuto da essi generato.

2. La definizione di produttore

La normativa EPR si applica a coloro che rivestono il ruolo di “produttore”, con cui si intende non solo chi “fabbrica” un prodotto, ma anche chi per primo lo immette nel mercato di un paese europeo.

Pertanto, la normativa EPR coinvolge - ad esempio - i siti *e-commerce* e *marketplace*, dunque non riguarda solo chi produce i prodotti, ma anche chi li importa per la prima volta su un nuovo mercato.

Il mancato adeguamento alla normativa EPR da parte dei venditori e/o produttori può comportare non solo sanzioni da parte delle autorità competenti, ma anche la sospensione delle vendite da parte dei *marketplace*.

3. La normativa europea e il sistema EPR applicato agli imballaggi

L'Unione Europea ha adottato una serie di direttive sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio al fine di promuovere la gestione sostenibile di questi ultimi.

La prima di queste è stata la Direttiva n. 94/62/CE del Consiglio del 20 Dicembre 1994 che ha introdotto l'obbligo di contribuzione finanziaria per i produttori di imballaggio per la gestione dei rifiuti generati dai loro prodotti durante tutto il ciclo di gestione: raccolta, trasporto e riciclaggio degli imballaggi usati. L'obiettivo è quello di incentivare i produttori a progettare imballaggi sostenibili e a minimizzare l'impatto ambientale dei loro prodotti. Successivamente, la Direttiva n. 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 Febbraio 2004 ha stabilito nuovi obiettivi nazionali per il riciclaggio degli imballaggi e, infine, nel 2018, la Direttiva UE n. 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 Maggio 2018 ha introdotto nuove disposizioni per gli imballaggi, rafforzando il principio EPR e stimolando ulteriormente la progettazione sostenibile.

L'implementazione delle diverse Direttive per gli imballaggi in applicazione del principio EPR è sempre però stato oggetto di diverse interpretazioni e applicazioni da parte dei paesi dell'Unione Europea.

Ad esempio, alcuni Paesi hanno previsto un sistema unico di gestione, privato o pubblico, mentre altre nazioni hanno adottato sistemi più privatistici con una pluralità di attori. Non solo la *governance* del sistema può variare da Paese a Paese, ma spesso cambia la tipologia di imballaggi oggetto della regolamentazione ambientale, così come la modalità contributiva e le relative *fee*.

3.1 L'estensione del principio EPR ad altri settori

Negli ultimi decenni, i sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR) sono stati estesi ad altri settori oltre agli imballaggi in quanto l'approccio EPR si è dimostrato efficace nel promuovere la gestione sostenibile dei rifiuti e

nell'incentivare i produttori a progettare prodotti sostenibili che prevengano la generazione dei relativi rifiuti a fine vita, ripartendo i costi dei sistemi su una pluralità di soggetti, coinvolti a vario titolo nella filiera produttiva e distributiva del prodotto.

Uno dei primi settori, ad esempio, che ha visto l'applicazione del principio EPR, è stato il mercato dei prodotti elettronici - AEE, dove i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche si sono fatti carico della responsabilità finanziaria per la gestione dei loro prodotti a fine vita: raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti elettronici. I RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) includono dispositivi elettronici come computer, telefoni cellulari, televisori, apparecchiature audio e video, elettrodomestici, lampade e apparecchiature mediche; un settore decisamente ampio ed in continua crescita.

Oltre ai settori dei prodotti elettronici e dei veicoli, i sistemi EPR sono stati estesi anche ad altri settori come gli pneumatici, le batterie, i veicoli, i farmaci e i prodotti chimici. La Direttiva n. 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 Settembre 2006, ad esempio, stabilisce che i produttori di batterie debbano assumersi la responsabilità finanziaria per la gestione delle batterie a fine vita, mentre la Direttiva n. 2000/53 del 18 Settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (conosciuta anche come Direttiva n. ELV), prevede una responsabilità dei produttori sia nel prevenire e limitare la formazione di rifiuti quando il veicolo arriva a fine vita, sia favorendo la progettazione e costruzione del veicolo il più possibile sostenibile, considerando l'intero ciclo di vita.

L'estensione dei sistemi EPR ad altri settori è stata motivata fondamentalmente da quattro fattori:

- affrontare la crescente quantità di rifiuti prodotti da questi settori;
- promuovere la gestione sostenibile riducendo l'impatto ambientale dei rifiuti generati;
- incentivare i produttori a progettare prodotti sostenibili fin dalle fasi progettuali (cd. Ecodesign);
- condividere e ripartire gli oneri finanziari e gestionali del fine vita di questi prodotti lungo tutta la filiera: dal produttore, all'utilizzatore.

In sintesi, l'evoluzione dei sistemi EPR dall'imballaggio ad altri settori dimostra come la responsabilità estesa del produttore sia diventata una strategia efficace per promuovere la gestione sostenibile dei rifiuti e incentivare i produttori a progettare prodotti sempre più sostenibili.

3.2 La proposta di regolamento per gli imballaggi

Nel Dicembre 2020, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento europeo per la gestione degli imballaggi con l'obiettivo di incrementare la produzione sostenibile degli imballaggi in Europa e ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti prodotti.

La proposta prevede la definizione di obiettivi vincolanti per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi, al fine di raggiungere un tasso di riciclaggio del 70% entro il 2030.

Inoltre, vengono introdotte una serie di misure per promuovere la progettazione sostenibile degli imballaggi, come l'introduzione di requisiti minimi di riciclabilità, l'incentivo all'utilizzo di materiali riciclati per la produzione e prevedere sempre di più imballaggi riutilizzabili, rispetto agli imballaggi monouso. È prevista anche l'introduzione di un sistema di etichettatura per gli imballaggi, che indicherà il livello di riciclabilità e la quantità di materiali riciclati utilizzati nella produzione dell'imballaggio.

La proposta è attualmente sottoposta all'attenzione del Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la Commissione europea.

In sintesi, il nuovo regolamento europeo per la gestione degli imballaggi rappresenta un ulteriore importante passo avanti per la diminuzione dei rifiuti di imballaggio, incentivando i produttori sempre più alla prevenzione. L'introduzione del regolamento rafforzerà il sistema di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi che punterà a ridurre costantemente l'impatto ambientale dei rifiuti prodotti da questi materiali, con particolare riferimento agli imballaggi in plastica.

Inoltre, l'applicazione di un provvedimento come il Regolamento porterà ad un allineamento tra le differenti legislazioni nazionali, consentendo di ridurre le differenze operative ed economiche tra i vari sistemi ed incentivando con una riduzione delle *fee* ambientali per gli imballaggi più virtuosi dal punto di vista ambientale.

3.3 Ambito di applicazione sul territorio nazionale

In linea di principio, i rifiuti derivanti da taluni prodotti devono essere gestiti secondo sistemi collettivi di raccolta e trattamento, al cui finanziamento e/o organizzazione provvedono i produttori dei relativi prodotti.

Ad oggi, la normativa EPR si applica alle seguenti categorie di prodotti:

- Imballaggi → Direttiva 94/62/CE recepita all'art. 221 del D.lgs. 152/2006;
- RAEE → Direttiva 2012/19/CE recepita con il D.lgs. 49/2014;
- Pile e accumulatori → Direttiva 2006/66/CE recepita con il D.lgs. 188/2008;
- Pneumatici fuori uso → Decreto 182/2019 che recepisce quanto indicato all'art. 228 del D.lgs. 152/2006;
- Veicoli fuori uso → Direttiva 2000/53/CE recepita con il D.lgs. 209/2003;
- Oli minerali → istituito il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (nato come Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati), D.M. 7 novembre 2017;
- Oli e grassi animali e vegetali → istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, l'art. 233 del D.lgs. 152/2006;

- Polietilene → istituito il Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, art. 234 del D.lgs. 152/2006.

4. Plastica Monouso

Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 attua in Italia la Direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente.

In linea di principio, i rifiuti derivanti da taluni prodotti di plastica monouso devono essere gestiti secondo sistemi collettivi di raccolta e trattamento, al cui finanziamento e/o organizzazione provvedono i produttori dei relativi prodotti.

I produttori del prodotto hanno pertanto l'obbligo di aderire a detti sistemi.

Gli utilizzatori o le altre categorie di operatori interessati, in relazione al settore di riferimento, possono aderire ai menzionati sistemi anche mediante le associazioni di categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale.

Più precisamente, per regime di responsabilità estesa del produttore, la norma di riferimento (art. 183, comma 1, lett. g-bis) del D.lgs. 152/2006) intende le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

Per **produttore** si intende:

- la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza¹ come definiti dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ed immette sul mercato nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l'attività di pesca di cui all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; ovvero
- la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza come definiti dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 206 del 2005, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a

¹ “**contratto a distanza**: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”;

eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca di cui all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entro il 31 dicembre 2024 (oppure entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018), i rifiuti derivanti dai seguenti prodotti di plastica monouso devono essere gestiti nell'ambito dei sistemi di gestione degli imballaggi (cfr. Titolo II della Parte IV del D.lgs. 152/2006) oppure di sistemi da istituire appositamente:

- a. Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
 - sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- b. pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
- c. contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- d. tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- e. sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/CE.

I produttori devono, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, assicurare la copertura dei costi di seguito indicati:

- i costi delle misure di sensibilizzazione dei consumatori;
- i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
- i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.

Entro il 31 dicembre 2024 (oppure entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018), i rifiuti derivanti dai seguenti prodotti di plastica monouso devono essere gestiti nell'ambito dei sistemi di gestione degli imballaggi (cfr. Titolo II della Parte IV del D.lgs. 152/2006) oppure di sistemi da istituire appositamente:

- a. salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;

- b. palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

I produttori devono assicurare, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura almeno dei seguenti costi:

- misure di sensibilizzazione dei consumatori;
- rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti;
- raccolta e comunicazione dei dati (cfr. art. 178-ter, comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

I produttori stabiliti sul territorio italiano, che vendono i prodotti di plastica monouso suddetti, in un altro Stato membro dell'Unione europea in cui non sono stabiliti, designano una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e responsabile per l'adempimento degli obblighi del produttore nell'altro Stato membro.

5. La filiera tessile

In data 2 febbraio 2023 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha reso noto di aver predisposto – di concerto con il Ministro delle Imprese e del “*Made in Italy*” (MIMIT) – uno schema di Decreto che individua i nuovi adempimenti a cui saranno tenuti i produttori della filiera tessile con particolare riguardo alla progettazione, alla produzione, allo smaltimento e al riciclo dei tessuti.

È stata ora avviata una fase di consultazione con gli *stakeholder* principali del settore che dovranno trasmettere le proprie osservazioni entro il 3 marzo 2023.

La Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Direttiva Rifiuti), ha introdotto una serie di previsioni volte a migliorare il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, inclusi quelli tessili, nell'Unione europea nell'ottica di passare a un'economia circolare.

Tra le principali novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/851 si annovera la responsabilità estesa del produttore (EPR), ossia una serie di misure volte ad assicurare che i produttori siano responsabili – da un punto di vista finanziario e organizzativo – della gestione del fine vita dei prodotti da loro stessi immessi sul mercato.

Una delle filiere oggetto della Direttiva è proprio quella tessile, rispetto alla quale viene introdotto anche l'obbligo, per gli Stati Membri, di istituire una raccolta differenziata entro il 2025.

Al fine di implementare le nuove previsioni introdotte a livello europeo e nel contesto della cosiddetta “Strategia nazionale per l'Economia circolare”, il MASE e il MIMIT hanno predisposto uno schema di Decreto che introduce importanti novità per i produttori di materiali tessili. L'obiettivo del MASE, in particolare, è promuovere la sostenibilità

e la riduzione degli impatti sull'ambiente dei prodotti nonché "una progettazione degli stessi e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la generazione dei rifiuti".

Secondo quanto recentemente comunicato dal MASE le principali novità annunciate per i produttori della filiera tessile risultano quindi essere le seguenti:

- a. i produttori dovranno innanzitutto farsi carico "del finanziamento e della organizzazione della raccolta, dell'avvio a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti tessili", anche mediante sistemi di gestione in forma collettiva o individuale;
- b. dovranno essere inoltre predisposti idonei mezzi finanziari e organizzativi per realizzare, attraverso i sistemi di gestione e in accordo con gli Enti di riferimento, una rete di raccolta dei rifiuti tessili estesa a tutto il territorio nazionale nonché dei "sistemi di raccolta selettivi per incrementare la qualità delle frazioni tessili";
- c. è previsto anche il versamento di un contributo ambientale, il quale non dovrà tuttavia eccedere i costi necessari per fornire il servizio di gestione dei rifiuti e dovrà "favorire l'innovazione orientata verso modelli di economia circolare";
- d. quanto alla fase di progettazione dei prodotti tessili, i produttori dovranno assicurarsi di sviluppare, produrre e commercializzare prodotti "adatti al riutilizzo e alla riparazione, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili";
- e. vengono individuate specifiche misure di eco-progettazione quali l'uso di fibre tessili e materiali naturali biocompatibili; l'eliminazione di componenti e sostanze pericolose anche con riferimento alle microplastiche rilasciate nell'ambiente; la riduzione di difetti di qualità dei prodotti che portino i consumatori a disfarsene; l'uso di tecniche di mischia delle fibre e di tessuti che favoriscano adattabilità a usi di vario tipo e la riparabilità;
- f. il Decreto introdurrà anche previsioni specifiche in materia di ricerca, sviluppo e utilizzo di tecnologie avanzate per la selezione di fibre derivanti dal trattamento dei rifiuti e per il riciclaggio;
- g. il Decreto farà altresì riferimento a un sistema di "etichettatura digitale" volto a descrivere le caratteristiche e la composizione fibrosa dei tessili nonché ad evidenziare l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale;
- h. verrà infine istituito il Centro di Coordinamento per il Riciclo dei Tessili (CORIT), composto dai sistemi individuali e collettivi di gestione riconosciuti dal Ministero.

Non resta che attendere l'approvazione del Decreto per esaminarne in dettaglio le previsioni in esso contenute e valutare gli impatti che avrà in concreto sui produttori di tutta la filiera tessile.

6. Le forme di gestione

Per adempiere agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, gli stessi si organizzano con forme di gestione individuali o collettive.

Oltre alla produzione questi dovranno:

- raccogliere i rifiuti dai punti di raccolta oppure contribuire alla raccolta differenziata;
- gestire (recupero, cernita, trattamento e smaltimento) i rifiuti affinché questo sia reso possibile su tutto il territorio nazionale, i produttori delegano altre organizzazioni alla gestione dei rifiuti che derivano dai loro prodotti.

Di seguito vediamo quali sono i requisiti generali minimi di un Regime EPR:

- definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;
- definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti;
- adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti;
- adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;
- assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.

Pertanto, i regimi EPR assicurano:

- copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;

- idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;
- meccanismi adeguati di auto sorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti per valutare: (i) la gestione finanziaria e (ii) la qualità dei dati raccolti e comunicati;
- pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su: (i) proprietà e membri, (ii) contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato e (iii) procedura di selezione dei gestori di rifiuti.

7. Il regime sanzionatorio

I produttori che non adempiono all'obbligo di partecipazione ai menzionati sistemi sono puniti con sanzioni amministrative pecuniarie, laddove la condotta non sia già sanzionata ai sensi dell'articolo 256, comma 8, secondo periodo, o dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La sanzione è applicata dalla provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.

8. Conclusioni

L'applicazione del principio EPR ha sicuramente rappresentato un'innovazione importante nella politica ambientale comunitaria assicurando una condivisione degli oneri di gestione per il corretto fine vita dei prodotti e creando una "filiera" di responsabilità che vede coinvolti tutti gli attori: dai produttori del bene, passando per gli utilizzatori, fino ai consumatori che devono assicurare il corretto conferimento dei rifiuti negli appositi canali di gestione dei rifiuti. Anche i relativi costi ambientali, necessari alle operazioni di raccolta e di riciclo, vengono così ripartiti tra più soggetti, cercandone di limitare l'impatto economico.

Le Direttive che si sono susseguite nel corso degli anni hanno sì generato un forte impulso per far decollare i diversi sistemi di gestione dei rifiuti, ma con regole diverse da Paese a Paese e interpretazioni legislative non sempre omogenee, generando un quadro normativo difficile da interpretare e applicare per le aziende europee che immettono i propri prodotti nel mercato comunitario.

Di sicuro la volontà della Commissione europea è quella di dare un chiaro segnale per proseguire ulteriormente al raggiungimento di nuovi obiettivi ambientali e dotare i diversi Paesi europei di norme chiare e uguali per tutti.

Come già successo anni fa, gli imballaggi faranno sempre da apripista con il passaggio da una Direttiva di settore ad un Regolamento europeo per creare una vera economia circolare.

La Normativa sulla Responsabilità Estesa del Produttore è complessa, ma si tratta di un aspetto fondamentale da considerare per continuare a vendere in sicurezza nei Paesi dell'Unione Europea.

Occorre verificare in maniera attenta a quali obblighi sono sottoposti i produttori diretti, i venditori e i siti *e-commerce* che esportano in uno Stato Membro.

In ragione di ciò, risulta fondamentale rivolgersi ad un professionista specializzato al fine di non subire danni economici derivanti da restrizioni nelle vendite ed evitare l'eventuale applicazione di sanzioni amministrative.

Avv. Francesco Gnazzo